

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGGIORNAMENTO		
Applicativo:	GISPAGHE	
Versione:	23.04.1c00	
Tipo Versione	Aggiornamento	
Data di rilascio:	28.07.2023	

Gentile cliente,

La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE.

Da GIS Start Web: cliccare sull'icona di visualizzazione aggiornamenti e scaricare l'aggiornamento (operazione automatica se attivo il download manager)

Dal sito Ranocchi: accedere all'area riservata del sito http://www.ranocchi.it ed effettuare il download del file di Aggiornamento 23.04.1c00 (Aggiornamenti software\2023\GIS PAGHE - Gis Paghe 23.04.1c00 Aggiornamento 23.04.1c00)



COMPATIBILITA' E INSTALLAZIONE

GIS PAGHE	23.04.0c00
GIS PARCELLAZIONE	
GIS ANTIRICICLAGGIO	
GIS CONTABILITA'	
GIS 770	
GIS BASE APPLICATIVI	23.00.4c00

L'installazione dell'applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l'applicativo GISPAGHE.

Per effettuare l'installazione dell'aggiornamento eseguire le seguenti operazioni

Da Gis Start Web:

- 1. nella sezione AGGIORNAMENTI cliccare sull'icona di download per scaricare l'aggiornamento
- 2. una volta scaricato cliccare sull'icona verde per installare l'aggiornamento 🗡



Dal sito Ranocchi:

- 1. Effettuare il download del file GISPAGHE_Agg_2341c0_fsetup0 dall'area riservata del sito ranocchi.it
- 2. Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE
- 3. Eseguire il file con un doppio click del mouse
- 4. Selezionare il nome del server o locale
- 5. Selezionare la sigla da aggiornare
- 6. Selezionare il tasto installa per procedere con l'aggiornamento

AVVERTENZE

La presente release contiene :

Sportivi dilettanti nuova normativa dal 01/07/2023.



GIS PAGHE

SOMMARIO

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE	3			
Inps	3			
CoCoCo SPORTIVI – Cod. 9600	3			
FIS Bolzano	3			
Casse edili	3			
Enti	3			
EBIFARM – ente bil. Farmacie private	3			
Gruppo tabelle enti Farmacie private – Cod. 90039	3			
Fondi	3			
Inail	3			
TABELLE FISCALI	3			
Addizionali	4			
Addizionale regionale Molise	4			
ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI	5			
Farmacie private:	5			
- 900019 – Farmacie urbane e rurali non sussidiate	5			
- 900194 – Farmacie urbane sussidiate	5			
CONTRATTAZIONE TERRITORIALE	6			
Accordo interconfederale regionale Artigianato Marche	6			
900058 Agricoltura operai	6			
900059 Agricoltura operai florovivaisti	6			
REVISIONE PROGRAMMI	7			
Sportivi dilettanti nuova normativa dal 01/07/2023	7			
CORREZIONI ANOMALIE	7			
Gestione cedolino (GESCED – TK GIS24402; GIS24510)				
Gestione UniEmens (GUEMENS – TK GIS24516)18				
Generazione file Fondi (GEFOTEL – TK GIS24429)18				

TABELLE CONTRIBUTIVE/ASSICURATIVE

Inps

CoCoCo SPORTIVI – Cod. 9600

Creata nuova tabella contributiva.

FIS Bolzano

Ranocchi

Con accordo provinciale 15/12/2022 era stato previsto l'adeguamento del contributo Fis Bolzano entro il mese di giugno 2023; non essendo ad oggi ancora uscita la circolare Inps che conferma tale adeguamento con la presente release è stata ripristinata la contribuzione prevista fino a giugno 2023, in attesa di comunicazioni da parte dell'ente. Nella voce contributiva Fis Bolzano 951300 che decorre direttamente da 07/2023 è stata azzerata l'aliquota in modo tale quando verrà confermata la decorrenza basterà reinserire l'aliquota poiché la voce è già presente in tutte le tabelle; nelle voci contributive 921300 – 941300 – 931300 è stata eliminata la decorrenza 07/2023 ed eliminata la scadenza dalla precedente decorrenza.

N.B. Per gli utenti che applicano il Fis Bolzano che hanno già elaborato i cedolini di luglio sarà necessario ricalcolarli.

Casse edili

Nessun aggiornamento.

Enti

• EBIFARM – ente bil. Farmacie private

A seguito della comunicazione pubblicata da Federfarma in data 26/07/2023, per la contribuzione dovuta all'ente bilaterale farmacie private sono stati stabiliti, ferma restando la decorrenza 01/07/2023, versamenti semestrali, di cui il primo a gennaio 2024 e una transitoria **trasformazione del contributo da quota percentuale e quota fissa, pari a un euro a carico azienda e un euro a carico del dipendente, per 14 mensilità**. Con la presente release è stato quindi modificato il tipo di calcolo, indicandolo ad importo fisso e la modalità di versamento, impostandola semestrale. N.B. Per gli utenti che hanno già elaborato i cedolini di luglio sarà necessario ricalcolarli.

Modificata descrizione tabella.

• Gruppo tabelle enti Farmacie private – Cod. 90039

Nel gruppo tabelle enti 90039 che contiene la tabella contributiva 8820, da associare alle aziende del contratto Farmacie private per l'applicazione della contribuzione all'ente sanitario delle farmacie private è stato inserito il nuovo ente bilaterale 9190 EBN - ENTE BIL.FARMACIE PRIVATE. Il codice 90039 (gruppo enti azienda) dovrà essere inserito nel folder 7 Contributi dell'azienda al campo "Gruppo contributi enti" e nei dipendenti, Folder 3 Contributi, campo "tabella enti" dovrà essere presente l'indicazione "Scelta in azienda"

Fondi

Nessun aggiornamento.

<u>Inail</u>

Nessun aggiornamento.

TABELLE FISCALI



23.04.1 c00 28/07/2023

Addizionali

- Variazioni aliquote addizionali comunali al 26.07.2023.
- Addizionale regionale Molise

In data 19 luglio 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato, tramite il proprio sito www.mef.gov.it, che per l'anno d'imposta 2023 nella Regione Molise si sono realizzate le condizioni per l'applicazione automatica della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura di 0,30 punti percentuali (l'applicazione della maggiorazione è prevista dall'articolo 2, comma 86 della Legge n. 191/2009).

In GisPaghe, con la presente release è stata aggiornata la relativa tabella (ADDIRP)





23.04.1 c00 28/07/2023

ADEGUAMENTO DATI CONTRATTUALI

Farmacie private:

- 900019 Farmacie urbane e rurali non sussidiate
- 900194 Farmacie urbane sussidiate

Con decorrenza 01/07/2023, a seguito della comunicazione di Federfarma del 26/07/2023, è stato modificato nel folder Altri dati retributivi l'e.d.r. dovuto all'ente bilaterale EBIFARM farmacie private dovuto in caso di mancata adesione all'ente che è passato da contributo in percentuale a contributo ad importo fisso. Di conseguenza, poiché il contratto prevede che l'edr corrisponda al contributo maggiorato del 10%, con la presente release l'edr è stato inserito come importo fisso corrispondente al 10% del contributo totale pari a 2 euro.

N.B. Per gli utenti che hanno già elaborato i cedolini di luglio sarà necessario ricalcolarli.



CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

Accordo interconfederale regionale Artigianato Marche

L'accordo 12/12/2022 in oggetto ha previsto per i contratti del settore artigianato Marche che le imprese che applicano CCRL che non sono stati rinnovati entro il mese di luglio 2023 dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare. L'importo del valore di 110 euro, sarà riconoscito ai lavoratori in forza presso la medesima azienda al momento di sottoscrizione del CCRL. Le parti concordano che le imprese che applicano CCRL che non sono stati rinnovati entro il mese di luglio 2023 dovranno erogare ai dipendenti in forza la prima tranche di quanto previsto pari a 70 euro nella mensilità di luglio.

Per la corresponsione di tale emolumento è possibile duplicare una delle voci standard di welfare, a seconda della finalità, come ad esempio la voce di calcolo 939 (9939) BENEFIT art.51 c3 RETR.IN NAT. impostandola ad importo manuale e indicando l'importo spettante manualmente. La seconda tranche, pari a 40 euro, sarà erogata se lo stesso contratto non risulterà sottoscritto entro il mese di novembre 2023.

Contratto GIS	Codice	Provincia/Re	Variazione
	contratto	gione	
	Edotto		
900058 Agricoltura operai	1065	Venezia	Aggiornato importo terzo elemento decorrenza 01/06/2023
		Viterbo	Aggiornato importo terzo elemento decorrenza 01/01/2023
		Belluno	Aggiornato importo terzo elemento decorrenza 01/06/2023
		Treviso	Aggiornato importo terzo elemento decorrenza 01/06/2023
900059 Agricoltura operai florovivaisti	1136	Venezia	Aggiornato importo terzo elemento decorrenza 01/06/2023
		Treviso	Aggiornato importo terzo elemento decorrenza 01/06/2023
			Eliminato importo terzo elemento e Agg. 1 nel campo importo per i dipendenti non a tempo determinato. Eliminato Agg.2.



23.04.1 c00 28/07/2023

REVISIONE PROGRAMMI

Sportivi dilettanti nuova normativa dal 01/07/2023

In attesa delle apposite circolari INPS e AdE, la presente release contiene i progammi e le tabelle necessarie all'applicazione delle nuove norme contributive e fiscali per gli Sportivi dilettanti.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021 a far data 1° luglio 2023, i lavoratori sportivi (sia autonomi che co.co.co.) sono assoggettati alla tutela previdenziale presso la Gestione Separata Inps di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995.

Inoltre dalla stessa data sono assoggettati alla "normale" tassazione Irpef e addizionali mantenendo esclusivamente l'esenzione impositiva.

Novità contributive

Ai sensi dell'art. 35, commi 2, 8, 8 bis e 8 ter del D.lgs. 36/2021 le aliquote da applicare sulla parte di compensi imponibili sono:

- co.co.co.: 25% (ivs)+ 0,50% (malattia, maternità, ANF)+ 0,22% (maternità ex D.M.12.7.2007)+1,31% (DIS-COLL) per un'aliquota totale del 27,03%, ripartito, come di consueto, tra collaboratore e committente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
- **Lavoratori sportivi** già iscritti presso altre forme obbligatorie ovvero pensionati: 24%. Tale aliquota è ripartita a 1/3 e 2/3 se co.co.co.

Le suddette aliquote contributive sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

Inoltre fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo con conseguente riduzione equivalente dell'imponibile pensionistico.

Evidenziamo che ci sono discordanze relativamente all'applicazione del 50% della base imponibile. In data 19 Luglio un articolo del Sole 24ore evidenziava quanto segue:

"Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo con conseguente riduzione equivalente dell'imponibile pensionistico. Vale la pena sottolineare che per i contributi minori non è previsto l'abbattimento della base imponibile.".

Medesima considerazione è stata pubblicata dalla CNA in un apposito articolo riguardate la riforma dello sport (<u>Riforma dello sport: cosa cambia negli statuti di società, associazioni e dipendenti dal 1 luglio 2023 - Cna Ancona) e cioè:</u>

"La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.".

In realtà l'INPS, tramite il canale AssoSW, in una risposta poco chiara, ha dichiarato invece che l'imponibile è ridotto nel suo complesso (Imp. Sociale + Imp IVS).

Per questo motivo è stato inserito l'apposito nuovo flag in Anagrafica Studio, bottone contributi, "imponibile sportivi dilettanti(B 3) il quale se impostato ad "I" permette di ridurre solo l'imponibile IVS.


Diversamente, di default, il programma applica la riduzione sia dell'imponibile IVS che dell'imponibile sociale.

Il dubbio sorge dalla lettura della normativa ed in particolare del comma 1, lett. f), cpv 8-ter e comma 1, lett. f), cpv 8-quater.

GIS PAGHE 7/18







Novità fiscali

In via generale per l'area del dilettantismo, la prestazione "si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di **co.co.co.**" se il rapporto di lavoro prevede non più di **18 ore settimanali** (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.

Le 18 ore settimanali verranno aumentate fino a 24 ore entro il mese di Ottobre 2023.

Quindi a far data dal 01/07/2023 i redditi di tali soggetti, in presenza di un orario settimanale fino a 18/24, diventano redditi assimilati al lavoro dipendente mantenendo, però, la soglia di esenzione pari a 15.000 euro.

L'INPS tramite il canale AssoSW ci ha precisato che per il calcolo nel mese di luglio 2023, relativamente alle esenzioni, è necessario considerare l'intero monte imponibile contributivo a far data dall'01/01/2023.

Desumiamo, dato che AdE ad oggi non si è pronunciata, che anche per il limite esenzione Irpef si debba considerare l'intero anno in quanto diversamente si avrebbe un disallineamento sulle basi di calcolo.


8/18





Alla luce del fatto che le nuove figure dilettantische (sia autonomi che collaboratori) devono essere iscritti alla Gestione Separata, In GisPaghe con data 30.06.2023 i soggetti in argomento DEVONO essere licenziati.

Per tali soggetti ancora in forza, l'utente dovrà elaborare il cedolino di luglio, indicando come data licenziamento 30.06.2023. Il programma in questo modo elaborerà il conguaglio contributivo e fiscale con le regole previgenti.




Tali soggetti, dovranno essere riassunti con data assunzione 01.07.2023 (ovvero la data effettiva qualora già licenziati in precedenza).

Il dipendente riassunto con data assunzione decorrente dal 01.07.2023 deve avere le seguenti caratteristiche anagrafiche:






Folder - 1 Anagrafica



Folder - 3 Contributi

Con l'opzione "iscritti – no assicurati altre pensioni" il programma in automatico aggancia la nuova tabella INPS con codice 9600 – CoCoCo SPORTIVI.

Diversamente se il soggetto è un titolare di pensione o iscritto ad altre forme, il programma in automatico aggancia la tabella 9500 (24%).







Per quanto riguarda l'indicazione del "Tipo rapporto" è necessario attendere il documento di prassi dell'INPS che ci ha anticipato la pubblicazione di un nuovo "Tipo rapporto" con circolare che dovrebbe essere imminente. In attesa, l'utente deve indicare il codice fittizio "XY-Sportivo dilettante", il quale, con una conversione che manderemo in una prossima release, verrà intercettato e trasformato in quello che comunicherà l'Istituto.


Anche per quanto riguarda l'aspetto assicurativo siamo in attesa di chiarimenti da parte dell'INAIL, che ad oggi non ha fornito né con circolare né attraverso il canale AssoSW, dove sono stati posti vari quesiti.

Anche relativamente alla peridiocità si può procedere normalmente e quindi indicare gli importi netti o lordi, se appunto già stabiliti.

Se presente la periodità dei compensi, il programma proietta un più congruo reddito presunto, utile come noto, al calcolo delle detrazioni e del Trattamento integrativo.

Folder – 4 Irpef

Di fatto la compilazione della pagina Irpef corrisponde a quella tipica di un normale parasubordinato. Di seguito esempio.




L'INPS tramite il canale AssoSW ci ha precisato che per il calcolo nel mese di luglio 2023, relativamente alle esenzioni, è necessario considerare l'intero monte imponibile contributivo a far data dall'01/01/2023.


Desumiamo, dato che AdE ad oggi non si è pronunciata, che anche per il limite esenzione Irpef si debba considerare l'intero anno in quanto diversamente si avrebbe un disallineamento sulle basi di calcolo.






Per poter operare quanto sopra, l'utente dovrà prelevare il datore precedente per consentire di considerare gli importi erogati nel primo semestre in cumulo con quelli erogati dal mese di luglio.








In questo esempio, la presenza del datore precendente e nello stesso di un importo di imponibile sociale che ha già superato la quota esente (5000) farà si che l'importo erogato nel primo cedolino a decorrere dal mese di luglio, risulterà soggetto a contributi per la metà dell'importo. Si veda esempio successivo







Non verrà effettuato nessun conguaglio. Per riprendere l'esempio le 6000 euro erogate fino a giugno risultano esenti in toto, poiché è applicabile la previgente normativa, valida appunto fino al 30.06.2023.

Analogamente gli importi presenti nella sezione "Dati fiscali" del datore precedente, verrà considerato dal programma per il raggiungimento della quota esente (15.000,00), oltre la quale è dovuta l'imposta.

Qualora venga disattesa la comunicazione pervenuta dagli Istituti è sufficiente non inserire i dati nel datore precedente.


Per quei soggetti che invece sono già stati licenziati a giugno non si dovrà rielaborare alcun cedolino. Gli stessi se dovessero essere riassunti, devono essere gestiti come da istruzioni precedenti





In caso di sportivo dilettante assunto il 01.07.2023 senza datore precedente.

In questo esempio si eroga nel cedolino di luglio un compenso pari a 6000,00 euro



Come si può evincere dall'esempio posto in essere per un importo erogato pari ad euro 6000, ad imponibile contributivo viene implementata esclusivamente la parte eccedente le 5000,00 euro, quindi 1000 euro.




GIS PRGHE

Nelle lente relativa ai "Contributi Inps" vengono gestiti i due imponibili (INPS ed IVS) ridotti entrambi del 50% (default Gis) sui quali vengono calcolate le rispettive aliquote contributive.



Si riprende il medesimo esempio e nel mese di agosto si erogano 10000,00 euro.

Nel mese di luglio il reddito completamente esente, poiché risultava inferiore a 15.000,00 euro era pari a 5945,46.



L'erogazione del mese di agosto determina il superamento del limite esente. Nella lente relativa al reddito imponibile l'esposizione della quota esente e di quella corrente è la seguente.


15.000,00 – 5945,46 (mese luglio) = 9054,54 costituisce la rimante quota esente.

Nel mese di agosto

10.000,00 - 468,10 = 9531,9 - 9054,54 = 477,36 quota soggetta ad IRPEF



23.04.1 c00 28/07/2023



Ranocchi






CORREZIONI ANOMALIE

Gestione cedolino (GESCED - TK GIS24402; GIS24510)

Nel caso in cui un dipendente agricolo che lavori su più fondi agricoli e quindi nel cedolino le voci 1050 e 1051 sono presenti più volte, anche la voce 1053, veniva erroneamente riproposta più volte, poiché agganciata alla voce 1051. Tale condizione, in presenza appunto di più Fondi agricoli nello stesso mese, generava un imponibile errato su cui calcolare l'esonero 6-7%.

Per ovviare a tale problematica la voce 1053, con la presente relase è stata sganciata dalla voce 1051 ed è stata inserita nel parametro contrattuale generico (PARCON) 9002-SETTORE AGRICOLTURA.



Gli utenti che utilizzano un paramentro ad hoc duplicato dallo standard, dovranno inserire la voce 1053 in autonomia.





23.04.1 c00 28/07/2023

 Nel caso di apprendista con doppio cedolino nel mese (fiscale +aggiuntivo) il calcolo dell'esonero 3 7% era errato. Sia nell'aggiuntivo che sul fiscale l'importo superava sempre la contribuzione conto dipendente.

Gestione UniEmens (GUEMENS - TK GIS24516)

In presenza di esoneri Under 36 e Donne svantaggiate (esclusivamente per i codici 64,65 e 66), in GueEmens non veniva implementato il mese corrente, anche se correttamente calcolato dal cedolino. La conversione della presente release implementa automaticamente il mese corrente (luglio) in Guemens. Non è quindi necessario rileggere il relativo cedolino, poiché tutto automatico.

Generazione file Fondi (GEFOTEL – TK GIS24429)

Nel file telematico Laborfond (per dipendente con categoria 25), nella sezione relativa alla percentuale conto ditta, il programma inseriva erroneamente anche l'importo fisso di 20 euro.

GIS PRGHE